



IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST  
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro  
Largo Rosanna Benzi, 10 16132 GENOVA

U.O. RISORSE UMANE

DELIBERAZIONE N. 001201 DEL 16 OTT. 2012.

OGGETTO: approvazione del "Regolamento del rapporto di lavoro a tempo parziale del personale del Comparto".

L'anno duemiladodici, addì 16 del mese di OTT., presso la sede Amministrativa dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, sita in Genova, Largo Rosanna Benzi 10, presenti il Direttore Scientifico, il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario f.f.,

#### IL DIRETTORE GENERALE

richiamata la deliberazione dell'IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, n. 369 del 23.05.2011, con la quale veniva approvata la procedura relativa al rapporto di lavoro a tempo parziale del personale non dirigente;

richiamata, altresì, la deliberazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "San Martino", n. 825 del 05.08.2011, così come successivamente integrata con deliberazione n. 478 del 29.12.2011, con la quale si provvedeva ad approvare il "Regolamento per l'accesso, la gestione e la revisione dei rapporti di lavoro a tempo parziale";

evidenziato che la costituzione dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro impone di assicurare uniformità alla disciplina già dettata in materia di part time dai due pregressi Enti, attraverso l'approvazione di un unico regolamento, ove si stabiliscano criteri e percorsi omogenei per tutto il personale dell'Istituto;

ritenuto, pertanto, di approvare il "Regolamento del rapporto di lavoro a tempo parziale del personale del Comparto", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

su conforme proposta del Direttore dell'U.O. Risorse umane;

preso atto del parere favorevole espresso, per quanto di competenza, dal Direttore Scientifico, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario f.f.,


DELIBERA

di approvare, per le motivazioni espresse in parte narrativa, il "Regolamento del rapporto di lavoro a tempo parziale del personale del Comparto", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.


Il Direttore Proponente  
U.O. Risorse Umane  
(Dott.ssa Claudia Storace)




Il Direttore Amministrativo  
(Dott.ssa Roberta Serena)




Il Direttore Sanitario f.f.  
(Dr.ssa Alessandra Morando)



Il Direttore Scientifico  
(Prof. Manlio Ferrarini)



Il Direttore Generale  
(Dott. Mauro Barabino)



16 OTT. 2012



*IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST  
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro  
Largo Rosanna Benzi, 10 16132 GENOVA*



## **REGOLAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO**



IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST  
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro  
Largo Rosanna Benzi, 10 16132 GENOVA

## Indice

Art.	Contenuti	Pag.
1	Finalità e ambito di applicazione	3
2	Tipologie di part-time	4
3	Contingenti di personale da destinare al lavoro a tempo parziale	5
4	Funzioni incompatibili con il rapporto di lavoro a tempo parziale	5
5	Domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale	6
6	Criteri per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale	6
7	Durata del rapporto di lavoro a tempo parziale	8
8	Modifiche al rapporto di lavoro a tempo parziale	9
9	Trattamento giuridico ed economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale	9
10	Svolgimento di attività extra-istituzionale	11
11	Contratto di lavoro individuale a tempo parziale	12
12	Rientro a tempo pieno	12
13	Personale in comando presso altre amministrazioni	13
14	Entrata in vigore	13
15	Disposizione transitoria	13
16	Norme di rinvio	13



IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST  
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro  
Largo Rosanna Benzi, 10 16132 GENOVA

## Art. 1

### Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le norme vigenti in materia, disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale del personale dipendente di questo Istituto, appartenente al Comparto, tenendo conto della necessità di contemperare le esigenze organizzative e funzionali dell'Istituto con le esigenze dei singoli dipendenti, nel rispetto dell'imparzialità e della trasparenza.
2. A far data dall'1.9.2011, a seguito dell'accorpamento dell'ex Azienda Ospedaliera Universitaria "San Martino" e dell'ex Istituto Scientifico Tumori (IST) Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, con Legge regionale 1 marzo 2011, n. 2, è stato costituito l'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro. Dalla nascita di tale nuovo soggetto giuridico è discesa, tra l'altro, la necessità di uniformare la regolamentazione e le procedure inerenti la concessione e la gestione del rapporto di lavoro a tempo parziale già stabilite dai due pregressi Enti, tenendo conto della primaria finalità di garantire l'equo contemperamento tra le esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici e le esigenze organizzative e funzionali dell'Istituto, soprattutto alla luce delle sostanziali modifiche normative che l'istituto del part-time ha subito nel corso degli ultimi anni. Dal 25.06.2008, infatti, con l'entrata in vigore del D.L. n. 112/2008 (convertito nella L. n. 133/2008), la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non rappresenta più un diritto del lavoratore, bensì un interesse, cui può essere fornita risposta positiva solo nel caso in cui la trasformazione non comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'Istituto (art. 73).
3. In considerazione di quanto sopra, il presente regolamento si pone quale disciplina uniforme, in coerenza con le iniziative legislative e le politiche sociali e contrattuali finalizzate alla conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, mediante il sostegno e la tutela della famiglia, della maternità e dei figli, degli anziani, dei lavoratori e delle lavoratrici affetti da gravi patologie, nonché impegnati ad assistere familiari in precarie condizioni di salute.
4. I termini "tempo parziale", "part-time", "P.T", sono sinonimi.

## Art. 2

### Tipologie di part-time

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:

Tipologia	Articolazione della prestazione di servizio	Percentuale rispetto al T.P.
orizzontale	Il dipendente svolge la propria attività con orario giornaliero di lavoro prestato in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio su tutti i giorni lavorativi della settimana (solo diurnisti)	24 ore settimanali, 66,67%
		30 ore settimanali, 83,33%



IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST  
 Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro  
 Largo Rosanna Benzi, 10 16132 GENOVA

<b>verticale settimanale</b>	Il dipendente svolge la propria attività con articolazione della prestazione di servizio limitatamente a giorni predeterminati nel corso della settimana (turnisti con alternanza di turno, diurnisti almeno tre o quattro giorni di servizio alla settimana)	18 ore settimanali (su 4 gg sett.), 50% (per i turnisti alternanza di turno)
		24 ore settimanali, (almeno 4 gg sett.), 66,67% (per i turnisti alternanza di turno)
		30 ore settimanali, (almeno 4 gg sett.), 83,33% (solo diurnisti)
<b>verticale annuale</b>	Il dipendente svolge la propria attività con articolazione della prestazione di servizio su tutti i giorni lavorativi della settimana o limitatamente a giorni predeterminati nel corso della settimana nonché limitatamente a mesi predeterminati nel corso dell'anno (massimo due mesi di assenza; per i turnisti con alternanza di turno e per i diurnisti almeno tre o quattro giorni di servizio alla settimana nei casi di orario settimanale ridotto)	19h 35' settimanali (4 gg sett.) con 1 mese di astensione, 50% (per i turnisti alternanza di turno)
		21h 46' settimanali (almeno 4 gg sett.) con 2 mesi di astensione, 50% (solo diurnisti)
		26h 05' settimanali (almeno 4 gg sett.) con 1 mese di astensione, 66,67% (solo diurnisti)
		29h settimanali (almeno 4 gg sett.) con 2 mesi di astensione, 66,67% (solo diurnisti)
		36h settimanali (almeno 5 gg sett.) con 2 mesi di astensione, 83,33% (solo diurnisti)

2. Il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale avviene con decorrenza:
  - 1° gennaio per tutte le tipologie;
  - 1° luglio per la tipologia orizzontale e verticale settimanale.
3. In ogni caso la tipologia e le relative combinazioni di P.T. dovranno essere coerenti con gli orari di servizio del personale con rapporto di lavoro a tempo pieno e concordati in modo da contemperare le esigenze del dipendente con quelle dell'organizzazione della struttura, tenuto conto delle attività istituzionali svolte e dell'orario giornaliero normalmente applicato. Gli orari di part-time articolati su turni debbono necessariamente coincidere con le fasce orarie attualmente in essere per i dipendenti a tempo pieno.
4. Per il personale dell'area tecnica e amministrativa le articolazioni orarie sono da concordare con il coordinatore e/o il Direttore dell'U.O. di afferenza.
5. Per il personale dell'area sanitaria le articolazioni orarie vengono comunque determinate in base alle esigenze dell'U.O. di afferenza, comprendendo – ove previsto – mattine, pomeriggi, sabati e festivi. La turnistica dovrà essere concordata con il coordinatore. Il Direttore del DAPS o suo delegato può temporaneamente esonerare dal servizio di sabato e festivi il personale che rappresenta comprovate particolari necessità personali o familiari, debitamente documentate.



IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST  
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro  
Largo Rosanna Benzi, 10 16132 GENOVA

### Art. 3

#### Contingenti di personale da destinare al lavoro a tempo parziale

1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere attivata entro il limite massimo percentuale del 25% della dotazione organica complessiva del personale non dirigente. Tale percentuale è distribuita equamente tra tutti i profili professionali e, in caso di frazionamento, il contingente è arrotondato all'unità superiore.
2. Tale percentuale è elevabile di un ulteriore 10% in presenza di:
  - a) particolari situazioni organizzative del servizio di appartenenza dell'interessato, rappresentate dal responsabile con il parere favorevole del direttore del dipartimento e del direttore di area;
  - b) gravi documentate situazioni personali e/o familiari riconducibili ai casi di cui al successivo art. 6, commi 1,2 e 3, punti da 1 a 4 delle lettere A) e B).
3. Nel rispetto dei limiti massimi complessivi di cui ai commi 1 e 2, il numero massimo di part-time con tipologia verticale annuale è stabilito assumendo quale parametro di riferimento la percentuale del 4% della dotazione organica del personale non dirigente, calcolata al 31 dicembre di ogni anno solare.

### Art. 4

#### Funzioni incompatibili con il lavoro a tempo parziale

1. Le posizioni di lavoro particolarmente rilevanti per la funzionalità dei servizi, che comportano l'esercizio di funzioni di direzione e/o di coordinamento e gli incarichi di posizione organizzativa sono esclusi dalla possibilità d'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.

### Art. 5

#### Domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

1. Le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale devono essere presentate al protocollo generale, utilizzando l'apposita modulistica aziendale, nei seguenti periodi:
  - a) dal 1° al 31 marzo: per il P.T. con decorrenza 1° luglio successivo (orizzontale e verticale settimanale);
  - b) dal 1° al 31 ottobre: per il P.T. con decorrenza 1° gennaio successivo (tutte le tipologie).
2. Le richieste pervenute al protocollo generale ad intervenuta scadenza dei termini di cui al predetto comma non saranno oggetto di valutazione e saranno archiviate.
3. Nel caso in cui la richiesta di lavoro a tempo parziale venga presentata al fine di svolgere un'altra attività lavorativa (possibilità consentita solo per chi opta per il tempo parziale al 50%), alla domanda dovrà essere allegata specifica documentazione, al fine di consentire all'Istituto l'accertamento di eventuali conflitti d'interessi con l'attività svolta in servizio (si veda art. 10).
4. Per presentare la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale il dipendente deve aver maturato almeno un anno di servizio presso questo Istituto.



IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST  
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro  
Largo Rosanna Benzi, 10 16132 GENOVA

## Art. 6

### Criteri per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

1. Hanno diritto, ex lege, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale:
  - a) i dipendenti affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente (art. 12-bis del d.lgs. n. 61/2000);
  - b) i dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato lo stato di tossicodipendenza, di alcolismo cronico o la condizione di portatore di handicap sottoposti ad un progetto terapeutico di recupero o riabilitazione, limitatamente alla durata del progetto (artt. 14 e 15 del CCNL 20.9.2001).
2. Hanno, altresì, diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per espressa previsione del presente regolamento, ed entro i limiti numerici indicati al precedente art. 3:
  - a) i dipendenti portatori di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.104/1992;
  - b) i dipendenti che prestano assistenza a figlio convivente portatore di handicap, ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992, ovvero a figlio convivente affetto da patologia oncologica;
  - c) i dipendenti con figlio minore convivente, fino al 30 giugno dell'anno scolastico relativo al conseguimento del diploma di scuola media inferiore.
3. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa, verificata la compatibilità con le esigenze organizzative aziendali ed entro i limiti numerici indicati all'art. 3, ai dipendenti in possesso delle condizioni sotto indicate, nel seguente ordine di priorità:
  - A. essere un dipendente:
    - affetto da patologia grave che richiede terapie salvavita;
    - genitore di figlio, studente, affetto dalla sindrome DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento);
  - B. prestare assistenza:
    - al coniuge o ai genitori affetti da patologie oncologiche;
    - ad una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92, con riconoscimento di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua;
    - a familiari riconosciuti grandi invalidi di guerra e soggetti equiparati;
  - C. avere a carico:
    - familiari rispetto ai quali sia stato certificato lo stato di tossicodipendenza, alcolismo o handicap, secondo le disposizioni di cui agli artt. 14 e 15 del CCNL/2001;
    - familiari affetti da gravi patologie, debitamente certificate;
  - D. prestare assistenza a familiari affetti da patologie per le quali necessita l'assistenza certificata dal medico di medicina generale;
  - E. avere intenzione di espletare altra attività compatibile con il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; in tale ipotesi la tipologia di part-time deve essere al 50% ed il contratto avrà durata triennale;
  - F. avere superato i sessant'anni di età.



IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST  
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro  
Largo Rosanna Benzi, 10 16132 GENOVA

4. L'accesso al part-time verticale annuale è riservato ai dipendenti aventi diritto al part-time, *ex lege*, ovvero, per previsione del presente Regolamento, nel rispetto dei limiti percentuali stabiliti dall'art. 3, nel seguente ordine di priorità:
- a) dipendenti affetti da patologie oncologiche;
  - b) dipendenti portatori di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.104/1992;
  - c) dipendenti che prestano assistenza a figlio convivente portatore di handicap, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992, ovvero affetto da patologia oncologica;
  - d) dipendenti con figlio minore fino al conseguimento del diploma di scuola media inferiore, con precedenza determinata in relazione all'età dei figli e al loro numero, ovvero in relazione alla condizione di genitore unico, divorziato, separato, vedovo e situazioni analoghe (è comunque riconosciuta la precedenza ai lavoratori con figli la cui età non superi quella prevista per l'accesso alla scuola elementare);
  - e) dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato lo stato di tossicodipendenza, di alcolismo cronico o la condizione di portatore di handicap sottoposti ad un progetto terapeutico di recupero o riabilitazione, limitatamente alla durata del progetto (artt. 14 e 15 del CCNL 20.9.2001).
5. In tutte le situazioni in cui si fa riferimento ad assistenza a familiari portatori di handicap, ai sensi della L. 104/92, la richiesta di accesso al part-time potrà essere formulata anche dal dipendente che non fruisce direttamente dei benefici collegati, con il limite, in caso di pluralità di richieste in relazione ad uno stesso soggetto bisognoso di assistenza, di concessione di una sola trasformazione del rapporto di lavoro a part-time. In presenza dei suddetti requisiti preferenziali, qualora la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale venga presentata da due dipendenti componenti di uno stesso nucleo familiare, l'eventuale trasformazione può essere concessa solo a uno dei due.
6. Nel caso in cui la tipologia di P.T. e la percentuale richiesti dal dipendente risultino oggettivamente incompatibili con le esigenze organizzative della struttura di appartenenza, l'accoglimento della domanda potrebbe essere subordinato all'accettazione dello spostamento ad altra struttura o settore ove l'attivazione del tempo parziale richiesto sia compatibile.

## Art. 7

### Durata del rapporto di lavoro a tempo parziale

1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è concessa per la durata di un triennio e potrà essere rinnovata solo qualora persistano le condizioni che ne avevano originariamente determinato la concessione, previa presentazione di domanda *ex novo* nei termini e con le modalità previste dal presente regolamento.
2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, per i genitori che hanno ottenuto il part-time per il figlio minore in età scolare, il rientro a tempo pieno decorre dal 1° luglio dell'anno scolastico relativo al conseguimento del diploma di scuola media inferiore, fermo restando quanto stabilito dal successivo comma 4.
3. Al di là dei termini di cui ai precedenti commi del presente articolo, i dipendenti rientrano a tempo pieno con decorrenza dal 1° giorno del terzo mese successivo a quello in cui dovessero venir meno le condizioni che hanno originariamente comportato la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, previa comunicazione dell'Istituto. Il dipendente è obbligato pertanto a



*IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST  
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro  
Largo Rosanna Benzi, 10 16132 GENOVA*

comunicare tempestivamente le variazioni delle condizioni che incidono sulla durata del rapporto a part-time.

4. In presenza di part-time verticale annuale, il rientro a tempo pieno potrà decorrere esclusivamente dal 1° gennaio e comunque ad avvenuto completamento del relativo ciclo annuale, per oggettive esigenze legate all'adempimento del debito orario determinato dalla sospensione.
5. Le suddette disposizioni in ordine alla durata temporale del rapporto di lavoro a tempo parziale, per un'esigenza di equità e di parità di trattamento, saranno estese anche ai rapporti di lavoro a tempo parziale attivati in data successiva al 25 giugno 2008.

#### **Art. 8**

##### **Modifiche al rapporto di lavoro a tempo parziale**

1. La domanda di modifica del rapporto di lavoro a part-time, consistente nel cambiamento della tipologia e/o percentuale della prestazione lavorativa, può essere formulata dal dipendente che abbia effettuato un periodo di permanenza di almeno un anno di part-time nella tipologia e/o percentuale per la quale aveva ottenuto la precedente trasformazione.
2. Le suddette richieste devono essere presentate nei periodi individuati all'art. 5 del presente regolamento e le conseguenti modifiche, da formalizzarsi con un nuovo contratto individuale, avranno luogo a conclusione del relativo ciclo annuale.
3. La richiesta di modifica del rapporto di lavoro a part-time che comporti l'introduzione di un periodo di astensione lavorativa (P.T. verticale annuale) dovrà essere presentata nel mese di ottobre e potrà avere decorrenza dal 1° gennaio.

#### **Art. 9**

##### **Trattamento giuridico ed economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale**

1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano, tenendo conto della ridotta durata della prestazione, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, ivi compreso il diritto allo studio previsto dall'art. 22 del CCNL Integrativo del CCNL del personale del Comparto sottoscritto in data 20.09.2001.
2. Il trattamento economico, anche accessorio, è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale retribuzione d'anzianità e le indennità professionali specifiche e l'indennità di rischio radiologico ove spettanti, corrisposte al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa posizione economica e profilo professionale.
3. Il computo della tredicesima mensilità, per il personale che ha trasformato il rapporto di lavoro in corso d'anno, viene commisurato al trattamento economico complessivo.
4. I dipendenti a part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno; i dipendenti a part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie



IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST  
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro  
Largo Rosanna Benzi, 10 16132 GENOVA

proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.

5. In sede di contrattazione collettiva aziendale sono stabiliti i criteri per l'attribuzione ai dipendenti a part-time dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento d'obiettivi o alla realizzazione di progetti.
6. Al ricorrere delle condizioni di legge, al dipendente a tempo parziale è corrisposto per intero l'assegno per il nucleo familiare.
7. Al personale con rapporto di lavoro a part-time si applica la disciplina sul rapporto di lavoro in vigore per il personale a tempo pieno, con le seguenti eccezioni:
  - a) Il dipendente a part-time non può usufruire di benefici che comportino una riduzione dell'orario di lavoro, salvo che nei casi stabiliti dalla contrattazione collettiva o da specifiche disposizioni di legge.
  - b) Il dipendente a part-time è di norma escluso dalla prestazione di lavoro straordinario. Limitatamente ai casi di carenza organica il personale del ruolo sanitario a tempo parziale orizzontale rientrante nelle attività individuate dall'art. 7, comma 11, 1° periodo del CCNL Integrativo del 20.09.2001, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle leggi 151/2001 e 104/1992, può essere utilizzato per la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all'orario svolto. Nei casi di tempo parziale verticale, previo assenso del lavoratore, le prestazioni di pronta disponibilità e di turni sono assicurate per intero nei periodi di servizio: in questi casi, così come nell'ipotesi di cui al comma precedente, si applica quanto previsto dall'art. 22, comma 4, del CCNL 2002/2005.
  - c) Il dipendente a part-time orizzontale, previo suo consenso, può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare (il lavoro supplementare consiste nello svolgimento di ore di prestazione lavorativa che eccedono quelle pattuite fino all'orario a tempo pieno) di cui all'art. 1, comma 2, lettera e) del D.lgs. 61/2000, nella misura massima del 10% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese, in ragione d'anno. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze di servizio organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise (il limite giornaliero massimo è dato dalla copertura del turno). La misura oraria dei compensi per lavoro supplementare è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario del 15%.
  - d) Il dipendente a part-time verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale di 20 ore annue.
  - e) Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze di servizio organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario del 15%.
  - f) Le ore di lavoro, supplementare o straordinario, fatte svolgere in eccedenza rispetto a quelle sopra esposte ed entro i limiti stabiliti dalla contrattazione integrativa di livello aziendale, dovranno essere recuperate e ove non possibile retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata del 50%.
  - g) Nel caso in cui il lavoro supplementare o straordinario sia svolto in via non meramente occasionale per più di sei mesi, l'Istituto consolida il relativo orario a domanda del dipendente.
  - h) Il dipendente a part-time è inoltre escluso dalla prestazione di lavoro supplementare a titolo di supporto o collaborazione all'attività libero-professionale intramuraria.



IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST  
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro  
Largo Rosanna Benzi, 10 16132 GENOVA

- i) Il trattamento economico per tempo parziale verticale annuale sarà corrisposto nei soli periodi di prestazione lavorativa e senza alcuna retribuzione nel periodo di assenza.
8. I dipendenti a part-time orizzontale fruiscono:
- a) in misura piena di:
- ferie e riposi per festività soppresse;
  - permessi retribuiti;
  - conservazione del posto ai fini dell'assenza per malattia;
  - assenza per maternità;
  - aspettativa non retribuita;
  - permessi sindacali;
  - permessi ex art. 33 della Legge n. 104/1992;
- b) in misura proporzionale alla prestazione lavorativa di:
- permessi per studio ex art. 22 del CCNL Integrativo del CCNL del personale del Comparto sottoscritto in data 20.09.2001.
9. I dipendenti a part time verticale fruiscono:
- a) in misura piena di:
- permessi retribuiti per matrimonio e lutto;
  - assenza per maternità;
  - aspettativa non retribuita;
  - permessi sindacali;
  - permessi ex art. 33 della Legge n. 104/1992, limitatamente ai giorni e/o ai periodi lavorati;
- b) in misura proporzionale alla prestazione lavorativa di:
- ferie e riposi per festività soppresse;
  - conservazione del posto ai fini dell'assenza per malattia;
  - permessi retribuiti per concorsi o esami e per motivi personali o familiari;
  - permessi per aggiornamento facoltativo;
  - permessi per studio ex art. 22 del CCNL Integrativo del CCNL del personale del Comparto sottoscritto in data 20.09.2001.

## Art. 10

### Svolgimento di attività extra-istituzionale

1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% può svolgere, previa autorizzazione da parte dell'Istituto, una seconda attività di lavoro subordinato o autonomo, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali, che non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta e che non intercorra, se subordinata, con un'altra pubblica amministrazione.
2. I dipendenti richiedenti dovranno dichiarare, nell'ambito della richiesta e in modo dettagliato:
  - a) il tipo di attività lavorativa e professionale, se autonoma o subordinata,
  - b) il datore di lavoro (se attività subordinata),
  - c) la durata di tale attività lavorativa,
  - d) l'orario e la sede dove essa viene svolta.
3. La valutazione preventiva da parte dell'Amministrazione in merito all'eventuale sussistenza di conflitto di interessi, avviene sulla base di quanto stabilito dalla vigente disciplina normativa e regolamentare in materia di incompatibilità.



*IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST  
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro  
Largo Rosanna Benzi, 10 16132 GENOVA*

4. Quanto previsto dai commi che precedono vale anche per il personale dipendente già con rapporto di lavoro a tempo parziale che intende svolgere una seconda attività lavorativa oppure variare quella già svolta.
5. Costituisce obbligo del dipendente comunicare qualsiasi variazione rispetto ai dati precedentemente comunicati; in tal caso si procederà a una nuova valutazione, secondo le modalità di cui alla presente procedura.
6. Il dipendente titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, soggiace alla disciplina vigente in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi per il personale a tempo pieno per la quale si rimanda all'apposita disciplina.

#### **Art. 11**

##### **Contratto di lavoro individuale a tempo parziale**

1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale viene perfezionata tramite la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro, che dovrà indicare la tipologia, le modalità e i termini del nuovo rapporto, nonché i riferimenti legislativi, regolamentari e contrattuali che ne determinano il trattamento giuridico ed economico.

#### **Art. 12**

##### **Rientro a tempo pieno**

1. Il dipendente che ha ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ha diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in sovrannumero, oppure prima della scadenza del biennio a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
2. Nell'ipotesi di part-time verticale annuale il rientro a tempo pieno potrà decorrere esclusivamente dal 1° gennaio o ad avvenuto completamento del relativo ciclo annuale per oggettive esigenze legate all'adempimento del debito orario in presenza dell'astensione lavorativa.
3. Il dipendente che ottenga il ritorno a tempo pieno potrà essere destinato ad altra struttura in base alle esigenze organizzative aziendali.

#### **Art. 13**

##### **Personale in comando presso altre amministrazioni**

1. Quando un dipendente dell'Istituto si trova in posizione di comando presso altra amministrazione e richiede la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo a tempo parziale e viceversa, la valutazione dell'istanza compete all'amministrazione presso la quale il dipendente presta temporaneamente servizio, mentre l'Istituto deve formalizzare la trasformazione stessa poiché il dipendente fa parte del proprio organico.



IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST  
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro  
Largo Rosanna Benzi, 10 16132 GENOVA

2. L'amministrazione presso cui il dipendente presta temporaneamente servizio può, d'altra parte, stabilire di revocare il comando se le condizioni che hanno determinato l'interesse ad attivare lo stesso subiscono variazioni in peius in quanto la prestazione lavorativa diventa ad orario ridotto.

#### Art. 14

##### Entrata in vigore

1. La presente procedura decorre dalla data di adozione dell'atto deliberativo.

#### Art. 15

##### Disposizione transitoria

1. Per il personale ex IST, esclusivamente per l'anno 2012, il termine per la presentazione al protocollo generale delle richieste di rapporto di lavoro a tempo parziale è fissato per tutte le tipologie nel 31 ottobre 2012.
2. Per l'anno 2012, il trattamento economico per tempo parziale viene corrisposto in misura ridotta in proporzione alla prestazione lavorativa su base annua.

#### Art. 16

##### Norme di rinvio

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia qualsiasi altra precedente disciplina in materia.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e contrattuali vigenti nel tempo, in particolare:

##### PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22;
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i., art. 1, commi da 56 a 64;
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 39;
- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, artt. 20 e 22;
- Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 e s.m.i., si applicano tutti gli articoli, ad eccezione delle disposizioni contenute negli: artt. 2, comma 1, 5, commi 2 e 4, 8;
- Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 133/2008, art. 73;
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170, art. 6;
- Legge 4 novembre 2010 n. 183, art. 16.

##### DECRETI MINISTERIALI, CIRCOLARI E NOTE D'UFFICIO

- Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 19 febbraio 1997, n. 3;
- Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 18 luglio 1997, n. 6;



IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST  
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro  
Largo Rosanna Benzi, 10 16132 GENOVA

- Decreto Ministro per la Funzione Pubblica 29 luglio 1997, n. 331;
- Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 21 ottobre 1997, n. 8;
- Circolare INPDAP 27 novembre 1997, n. 61;
- Circolare INPS 27 giugno 2000, n. 123;
- Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 30 aprile 2001, n. 46;
- Circolare INPS 11 luglio 2003, n. 128;
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 marzo 2004, n. 9;
- Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 30 aprile 2009, n. 1;
- Nota del Ministero del Lavoro 30 agosto 2010, prot. n. 17879;
- Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 30 giugno 2011, n. 9.

#### **NORMATIVA CONTRATTUALE**

- CCNL stipulato in data 07.04.1999 (parte normativa quadriennio 1998-2001 e parte economica biennio 1998-1999): artt. 23, 24;
- CCNL stipulato in data 20.09.2001: artt. 14, 15, 31, 34 e 35;
- CCNL stipulato in data 19.04.2004 (parte normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica biennio 2002-2003), art. 22.

#### **VERBALE**

- Verbale dell'incontro avvenuto in data 09.05.2011, tra la Regione Liguria e le OO.SS. del personale del Comparto del S.S.R., in merito di applicazione dell'art. 16 della Legge 183/2010.